



## **Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 7 cpv. 2 lett. d*

<sup>2</sup> Esso può pure comprendere le indicazioni seguenti:

- d. l'obbligo di fare controllare la fabbricazione, il confezionamento e l'etichettatura da uno o più organismi di certificazione di cui al capoverso 1 lettera e.

*Art. 8*

*Concerne soltanto il testo francese.*

*Titolo prima dell'articolo 14a*

1 RS 910.12

**Sezione 2a: Sospensione temporanea di determinate disposizioni dell'elenco degli obblighi****Art. 14a**

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può autorizzare, con un'ordinanza, una sospensione temporanea di determinate disposizioni dell'elenco degli obblighi elencate all'articolo 7 capoverso 1 lettere c e d nei casi seguenti:

- a. eventi naturali eccezionali a causa dei quali è impossibile adempiere determinati punti dell'elenco degli obblighi per un determinato periodo;
- b. decisioni delle autorità fondate sul diritto federale o cantonale, segnatamente in ambito sanitario o fitosanitario, a causa delle quali è impossibile rispettare delle disposizioni dell'elenco degli obblighi per un determinato periodo.

<sup>2</sup> Il raggruppamento presenta all'UFAG la domanda di sospensione temporanea. Questa deve essere corredata della prova che è stata accolta dall'assemblea dei rappresentanti del raggruppamento.

<sup>3</sup> Deve dimostrare che la sospensione temporanea non ha alcun effetto diretto sulle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto né sulla sua forma distintiva.

<sup>4</sup> Deve dimostrare che saranno prese misure adeguate per informare il pubblico o il consumatore finale sulle disposizioni sospese temporaneamente.

<sup>5</sup> Il DEFR può fissare ulteriori condizioni e oneri in relazione alla sospensione temporanea delle disposizioni. In particolare può limitare la sospensione a una parte dell'area geografica.

<sup>6</sup> La sospensione temporanea non può avere una durata superiore a un anno e può essere rinnovata soltanto una volta consecutivamente per lo stesso motivo.

*Titolo prima dell'articolo 15***Sezione 2b: Procedura di cancellazione***Art. 18 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il DEFR stabilisce le esigenze minime relative al controllo.

*Art. 19 cpv. 3*

<sup>3</sup> Gli organismi di certificazione devono inoltre adempiere le esigenze stabilite in virtù dell'articolo 18 capoverso 2 dal DEFR.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr